

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2037

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CARDIELLO**

Istituzione del tribunale di Eboli

*Presentata il 28 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di istituire un tribunale ordinario nel comune di Eboli, importante centro della Valle del Sele, già altre volte avanzata e mai soddisfatta, si fa oggi ancora più pressante.

L’iniziativa legislativa che si presenta tende a venire incontro all’esigenza di alleggerire il carico, divenuto ormai insostenibile, dei procedimenti pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Salerno. La condizione, al limite della paralisi funzionale, è stata denunciata dai magistrati e dagli altri operatori di giustizia, i quali non riescono ormai a far fronte alle aumentate incombenze processuali, generate dall’incremento dei fatti criminali che alimentano la cronaca quotidiana.

Il momento delicatissimo che la provincia di Salerno vive — a causa di evidenti

disagi produttivi, dovuti alla crisi dell’agricoltura, settore tradizionalmente caratterizzante la vocazione economica della zona, al totale fallimento di ogni iniziativa a favore di un decollo industriale e alla difficoltà di attualizzare le grosse potenzialità di tipo turistico che il territorio può vantare — provoca, da una parte, un preoccupante stato di rassegnazione delle popolazioni e, dall’altra, il proliferare di attività illegali ad opera di frange spregiudicate di profittatori dello stato di bisogno. La realtà del circondario di Eboli, nella quale i drammi sociali s’intrecciano con il progressivo e costante aumento di procedimenti giudiziari, espone i valorosi magistrati ad un impegno di lavoro che diventa vieppiù difficilmente gestibile. La grave congestione degli uffici giudiziari offre la paradossale scappatoia agli elementi che fanno del delitto e della frode

il loro strumento di affermazione e di potere, fornendo sempre più fondate speranze di impunità, per prescrizione di reato, determinata dall'impossibilità della giustizia di perseguire tempestivamente i crimini.

All'obiezione che a tale situazione si sarebbe opposto il rimedio delle riforme, sia delle norme processuali civili e penali, sia attraverso la ristrutturazione di uffici e l'organizzata revisione della geografia giudiziaria conclusasi con la precedente legislatura, sia con la migliore utilizzazione dei magistrati e del personale giudiziario, si può rispondere che il rimedio è fallito. La provincia di Salerno ed il territorio di Eboli in particolare non sono più in grado di attendere riforme solo amministrative ed a « costo zero », appena attuate dal precedente Governo e subito naufragate.

Ora è urgente, nella ristrutturazione della giustizia in Italia, dare risposte concrete ed evitare ogni realtà di ristagno che

trasformi le aspettative della popolazione in « denegata giustizia », causata dalle lungaggini conseguenti ai carichi di lavoro ed in possibili occasioni di impunità per tanti reati, nonché in aumentata insicurezza per i cittadini.

Sulla sezione distaccata di tribunale di Eboli, centro capofila della Valle del Sele, grava un carico di lavoro giudiziario da considerare tra i più alti d'Italia ed oggi potrebbe funzionare da sede di tribunale. Con l'eventuale accorpamento della limitrofa sezione distaccata di Montecorvino Rovella, la gestione giudiziaria del territorio sarebbe più che ottimale. Il comune è già sede di importanti uffici (istituto a custodia attenuata, ufficio del registro e delle imposte dirette, istituti scolastici di I e II grado) svolgendo un'azione propulsiva per le attività produttive della Piana del Sele con rinomate aziende agroalimentari e con l'importante zona industriale di Battipaglia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Eboli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Eboli.

2. Il tribunale di Eboli ha giurisdizione nel territorio dei comuni di: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Ricigliano, Rocca d'Aspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santo Menna, Serre, Sicignano degli Albumi, Trentinara, Valva.

## ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni del medesimo Ministero, gli organici del tribunale ordinario di Eboli e della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Eboli, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1 ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## ART. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza del tribunale ordinario di Eboli, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

## ART. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 5.164.569 euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

